

COMUNE DI ROCCABRUNA
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
COMUNALE SUI CONTROLLO INTERNI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 26/02/2013

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTROLLO

ART.2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

ART.3 – TIPOLOGIE DI CONTROLLO

ART.4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

ART.5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

ART. 6- CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

ART. 7 – CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

ART. 8 – VIGILANZA DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Art. 1 – Oggetto del controllo

1. Il presente regolamento sul controllo interno è disciplinato dagli artt.147, 147 bis e 147 quinquies del S.L. 278/2000, così come modificato dalla Legge n. 213 del 07.12.2012.

2. Il presente regolamento ha ad oggetto:

- a) La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
- b) La valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) La costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e delle gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interna;
- d) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa.

Art. 2 – Soggetti del controllo

1. Sono soggetti del controllo interno:

- a) il Segretario Comunale;
- b) il Responsabile del Servizio Finanziario;
- c) i Responsabili dei Servizi;
- d) il Revisore dei Conti.

2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controllo sugli Enti Locali.

Art. 3 – Tipologie di controlli

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo:

- a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) Controllo sugli equilibri finanziari;
- c) Controllo sull'andamento della gestione.

Art. 4 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Nella fase preventiva di formazione degli atti:
 - a) ogni Responsabile di Servizio rilascia sugli atti di sua emanazione un parere che attesti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, un parere che attesti la regolarità contabile.
2. I due pareri di cui al comma precedente sono riportati nel contesto degli atti.
3. Gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria, correlati dei pareri di cui al comma 1, sono trasmessi al responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato per l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del D.Lvo 267/2000.

Art. 5 – Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sui contratti e sugli atti amministrativa.
2. Il controllo è effettuato dal Segretario Comunale e verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.
3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi dieci giorni di ogni semestre ed pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1.
4. Le risultanze del controllo, in caso di riscontrate irregolarità vengono trasmesse a cura del segretario Comunale unitamente alle direttive cui conformarsi, ai Responsabili dei Servizi, al revisore dei Conti, all'Organismo comunale di Valutazione come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale.

Art. 6 – Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal responsabile del servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione, con il coinvolgimento attivo del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del segretario Comunale e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'Ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti

Locali, e delle norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.

3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal responsabile del servizio Finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione.
4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal responsabile del servizio Finanziario e dall'Organo di revisione al sindaco, all'Assessore al Bilancio e al Segretario Comunale accompagnando la segnalazione da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.

Art. 7 – Controllo sull'andamento della gestione

1. Il controllo sull'andamento della gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti.

Articolo 8 - Vigilanza della Corte dei Conti

1. Sulla legittimità e regolarità della gestione, sull'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni adottati, vigila la Corte dei Conti, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 9 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. il Regolamento, ai sensi dell'art. 65 del vigente Statuto comunale entrerà in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta ripubblicazione, ad esecutività della deliberazione di approvazione, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente;
2. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.